



I caso del mese

Ogni mese presentiamo un caso reale che serve da spunto per riflettere sull'applicazione delle numerose disposizioni normative in materia di sicurezza e sulle possibili conseguenze per gli operatori coinvolti

di Maurizio Prosseda

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione

L'infortunio in itinere

Il caso di questo mese ci consente di esaminare da vicino alcune tematiche relative alla particolare categoria degli infortuni in itinere.

Il fatto

Il caso portato all'esame dei giudici riguarda l'incidente accaduto a Tizio, il quale, nel percorrere l'abituale tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, a bordo del proprio motoveicolo, aveva subito un incidente con un autoveicolo, riportando varie lesioni.

Al fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio in itinere, Tizio affermava di aver avuto necessità di utilizzare il mezzo privato per poter raggiungere in tempo, entro le ore 7:00, il posto di lavoro, distante circa 2 Km dalla propria abitazione. La necessità dell'utilizzo del mezzo privato, a detta del ricorrente, nasceva dalla presunta assenza di altri mezzi idonei di collegamento, essendo prevista la prima corsa dell'autobus di linea alle ore 7:20 e che, an-



che durante l'orario di lavoro, utilizzava il proprio motoveicolo per conto dell'azienda che lo rimborsava secondo chilometraggio effettuato.

Inutilmente aveva chiesto la costituzione in via amministrativa di una rendita da infortunio, pertanto aveva convenuto in giudizio l'INAIL, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità dovuta per legge.

Sia il giudice di prime curie che la Corte d'Appello rigettavano le richieste di Tizio, il quale si vedeva costretto a proporre ri-

corso dinanzi la Corte di Cassazione.

Il diritto

Recita l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000: *“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale per-*



corso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

A tal riguardo giova ricordare come di recente l'INAIL, con Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, ha fornito criteri di dettaglio per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione o in trasferta, in particolare ritenendo che tutto ciò che accade nel corso della trasferta deve essere considerato in attualità di lavoro, compresi il tragitto albergo-lavoro e il soggiorno in hotel. In merito al riconoscimento dell'infortunio in itinere, la giurisprudenza della Suprema Corte, venutasi a formare sulla materia, ha sostanzialmente individuato tre requisiti fondamentali che debbono necessariamente ricorrere all'uopo e precisamente:

- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per



l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
- la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza del terzo requisito, affermando che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata rilevando, in particolare, come il prospetto degli orari degli autobus di linea esibito dal lavoratore non consentiva di appurare le circostanze dedotte relativamente all'impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro per l'inizio del turno lavorativo, sicché, non essendo contestato che il tragitto fosse di due Km, non poteva ritenersi che la scelta di fare uso del mezzo privato fosse necessitata.

Ecco allora che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di infortunio “in itinere”, nella sentenza in esame i giudici hanno ritenuto sussistere quel limite della copertura assicurativa costituito, peraltro esclusivamente, dal “rischio elettivo” *“... intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. La valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività...”.*

La sentenza

Alla luce dei principi sopra esposti la Corte di Cassazione (Sez. Lav., 18 marzo 2013, n. 6725), definitivamente pronunciando sulle richieste di Tizio, ha rigettato il ricorso da questi proposto, sostanzialmente confermando quanto già era stato deciso nei due precedenti gradi di giudizio.